



Collegio Geometri
e Geometri Laureati
della Provincia
di Sondrio

23100 SONDRIO
Piazzale Bertacchi, 55
Tel. 0342 21 44 78 - Fax 0342 51 33 58
Codice Fiscale: 80000580144
Partita Iva: 00887680148

Sondrio 02 febbraio 2012

Ai Sindaci e ai Responsabili
dell' Area Tecnica dei Comuni
della Provincia di Sondrio
Loro Sedi

Al Prefetto
della Provincia di Sondrio
Via Vittorio Veneto,27
23100 Sondrio

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Sondrio
Via Mazzini,34
23100 Sondrio

All' Autorità Garante
Della Concorrenza e del Mercato
Direzione Industria e Servizi
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

All' Amministrazione Provinciale
di Sondrio
Via Vittorio Veneto,28
23100 Sondrio

Consorzio Parco Delle Orobie
Valtellinese
Via Toti, 30/c
23100 Sondrio

Alle Comunità Montane
della Provincia di Sondrio
Loro Sedi

A tutti gli iscritti all'Albo
della Provincia di Sondrio
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali del geometra – circolare Ordine Architetti della Provincia di Sondrio

Siamo venuti a conoscenza che l'Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia Di Sondrio, il 30 gennaio scorso, ha trasmesso a tutti i Comuni della Provincia il testo di una delibera della Consulta regionale Architetti sulla competenza dei geometri.

Vogliamo evitare di cadere nella tentazione di commentare il fatto, pur ritenendolo “poco gradevole”, ma sottolineiamo come l'effetto di tale documento (segnalatosi peraltro in diverse versioni in altre province lombarde) si risolve, al contrario dell'auspicata chiarezza, in una forte e malcelata pressione che, ben lungi dal dirimere dubbi, ingenera, invece, confusione.

Ci teniamo a ricordare che una legge può essere modificata solo da un intervento normativo di pari livello gerarchico e nessun altro provvedimento, tanto meno una sentenza può variarne i dettami, in quanto il soggetto istituzionalmente preposto a disciplinare i limiti ed i confini normativi in materia di competenze in generale è esclusivamente il Legislatore Nazionale (art.117 Cost.). Tale principio è esplicitamente rimarcato dalla Sentenza TAR Puglia (n. 3920/2010) che, annullando una circolare del Dirigente Regionale dell'Area Tecnica con la quale circoscriveva i limiti di competenza del geometra, sancisce che *“l'individuazione delle singole figure professionali e delle rispettive competenze spetta infatti all'esclusiva competenza statale”*. Evidenziamo che la legge 5 novembre 1971, n. 1086, consente al geometra il diritto all'uso del cemento armato (cfr anche Consiglio di Stato, sez IV n. 784/1997), e che l'unico intervento legislativo degli ultimi trent'anni in materia risulta essere il D.Lgs. 13/12/2010 n.212 che ha ABROGATO il R.D. 16/11/1939 n. 229, ovverosia l'unica disposizione legislativa che espressamente riservava agli ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi albi la progettazione esecutiva di opere in cemento armato.

Pertanto contestiamo il citato documento che, sublimando un tentativo di intimidire o, quanto meno, sviare il legittimo e responsabile convincimento di chi deve decidere, palesa interessi di categoria ledendo l'immagine di una professione storica “strumentalizzando” una o più sentenze, scaturite peraltro da contenziosi generati da motivazioni di carattere economico o non riferite a provvedimenti autorizzativi di opere di edilizia civile.

A prescindere dal principio inoppugnabile che ogni sentenza va contestualizzata alla singola fattispecie e a conferma dell'altrettanto innegabile considerazione che sullo stesso argomento convivono situazioni pro e contro, senza accedere ad un prosaico elenco, ci permettiamo di sintetizzare i contenuti dispositivi assunti da due Organi costituzionali.

In primis la suprema Consulta che sancisce la rilevanza decisiva dell'elemento tecnico/qualitativo relativo al termine “modesta costruzione” afferenti la competenza del geometra da valutarsi *“tenuto conto della preparazione professionale della medesima (ndr Categoria dei Geometri) in relazione agli studi compiuti ed alla cultura accresciuta dall'evoluzione delle conoscenze tecniche* (cfr Corte Costituzionale n. 199/1993)”. Sullo

stesso binario il Consiglio di Stato (cfr decisione n. 348/2001, sezione V) che osserva: *“per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera [...] è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce della moderna tecnica ed economia del settore edilizio”*.

A corollario di queste due decisioni è solo il caso di rammentare che la progettazione con uso di cemento armato è integrata nel percorso scolastico formativo del geometra e ciò è conclamato dalle prove d’esame per l’abilitazione della professione e che altre recenti, sentenze confermano che *“nei limiti del carattere “modesto” dell’edificio civile, la progettazione può essere eseguita in zona sismica anche da un geometra. Si può aggiungere poi che tale competenza del professionista permane anche ..nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l’impiego di cemento armato”*(cfr TAR Sicilia Catania sez.I n. 1022/2011) *che finisce col ritenerla anche ammissibile qualora il “geometra abbia semplicemente confezionato l’aspetto esteriore della costruzione, lasciando correttamente all’ingegnere il compito di determinare gli aspetti tecnico/costruttivi del ‘disegno’ proposto”*;


A fronte della circolare degli Architetti in oggetto, ci pare utile citare un passaggio che richiama un pensiero del Legislatore al riguardo del comportamento e responsabilità del decisore pubblico, mediato dal diritto nazionale comunitario e sanciti dall’art. 2 del recente D.Lgs n. 163/2006:

“Ogni decisione, eventualmente adottata dalla P.A., che determini limitazioni agli ambiti di competenza ordinariamente ammessi, dovrà essere opportunamente motivata. Ciò anche al fine di evitare che il cambiamento di comportamento sia conseguente a “sollecitazioni esterne ed inopportune” configuri lesione di interessi legittimi e di diritti soggettivi per disparità di trattamento, eccesso di potere o violazione di legge conseguenti al mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.

Pare chiaro, ferma la responsabilità ex art. 1 Legge 241/1990, che la decisione assunta dai Funzionari della Pubblica Amministrazione, ove dovesse determinare il ritardo o il rifiuto di atti dovuti d’Ufficio, procurerebbe danni ingiusti a privati cittadini (richiedenti il provvedimento) con l’effetto di penalizzare gli appartenenti ad una Categoria professionale a diretto vantaggio di altre, coinvolge aspetti di carattere patrimoniale ed anche personale per il soggetto che adotti il provvedimento.

Tutto ciò premesso, siamo certi che i Dirigenti ed i Funzionari degli Uffici Tecnici, per la loro capacità ed esperienza di cui abbiamo avuto prova in tutti questi anni, sapranno continuare il loro delicato compito con la correttezza e buonsenso che li ha sempre contraddistinti.

Nello scusarci per il tempo che vorrà dedicare a questa nota, ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per qualsiasi approfondimento, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario
Geom. Lanzini Giorgio


Il Presidente
Geom. Tognini Dario
